



aderiscisi

KIRNER

SCUOLA E LAVORO

MENSILE DEL SINDACATO SOCIALE SCUOLA ADERENTE ALLA F.I.S.

Roma - (Anno XIV) - Nuova serie - Anno VI

N. 4 - Aprile 1990

Spedizione in abbonamento postale - gr. III - 70%

25 Aprile - 1° Maggio

Due date da riconsiderare

Anche quest'anno l'Italia si appresta a ricordare il 25 aprile e il 1° maggio. Due date importanti e significative mentre la prima riguarda solo noi Italiani, la seconda — di significato mondiale — diventa sempre più attuale e *omnium in mentibus* degna di essere ripensata e ricondizionata.

Con il passare degli anni i valori politici, umani e sociali che avrebbero dovuto suggellare le due date appaiono sempre più lontani dalla loro affermazione come valori permanenti della società italiana e internazionale. La stanca ritualità delle celebrazioni ha preso il sopravvento sul significato profondo di ciò che dovrebbe essere sottolineato.

Per quanto riguarda il 25 aprile accanto alle manifestazioni ufficiali che vedranno la partecipazione dei soliti personaggi politici protesi alla ricerca del voto — solo dieci giorni ci separano dalle elezioni — manifestazioni indette per ricordare, riaffermare, ricompattare, ci saranno quelle meno numerose, ma più raccolte, più autentiche della popolazione che ricorda e piange in silenzio i morti di una guerra che per noi Italiani ha assunto negli ultimi due anni i caratteri ancora più duri e terribili della guerra civile. Ci domandiamo e chiediamo alla classe politica a distanza di quarantacinque anni da quegli eventi che senso abbia la celebrazione di una data che avrebbe dovuto riaffermare ben altri valori quando la realtà politico-sociale è permeata di ben altro.

Su quasi mezza Italia lo Stato è assente; in moltissimi Comuni la vita democratica vede la partecipazione di uomini legati a varie cosche che si fronteggiano a ritmo di lupara. Non ci pare che ci sia da meravigliarsi se sulla altra mezza Italia fioriscono liste che hanno come unico sco-

po la difesa dei propri interessi accentuando l'egoismo più sfrenato, altro che solidarietà!

Se nei paesi del cosiddetto socialismo reale la sofferenza di quarantacinque anni di tirannide comunista ha portato i popoli di quei paesi a ritrovare la loro identità per la costruzione del loro avvenire, c'è da chiedersi perché l'Italia è l'unico paese dello Occidente a dibattersi da molti

giunta al limite della sopportazione!

In tale contesto ci si appresta a celebrare l'altra data del 1° maggio cioè la festa del lavoro. Ma anche su questo fronte le cose non sembrano migliori.

Ad una società che chiede piena occupazione per i propri giovani, l'attivazione di servizi sociali per una popolazione sempre più vecchia, sicurezza e be-

Rappresentatività

La F.I.S. (Federazione Italiana Scuola) ha siglato l'11 aprile 1990 l'accordo decentrato a livello ministeriale relativo alle utilizzazioni del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e alle assegnazioni provvisorie del personale docente della scuola secondaria di secondo grado ed artistica in quanto organizzazione sindacale firmataria dell'accordo recepito nel DPR 23 agosto 1988 n. 399

anni con problemi sempre più gravi che ne mettono in forse la stessa unità nazionale. Lo stragismo, il terrorismo, la vita civile nelle Amministrazioni sempre più inquinata in quest'ultimi anni da pressioni di tipo mafioso non sono forse tutti segnali di una vita sociale e comunitaria

nessere alla portata di tutti, fa riscontro una realtà dove la demagogia arriva perfino ad assicurare benessere e lavoro a tutti gli stranieri.

Ma il lavoro inteso nell'accezione di Agostino Scaramuzzino

(Continua in quarta pagina)

Sperimentazione dei programmi proposti dalla Commissione Ministeriale costituita per la revisione delle discipline comuni ai primi due anni dell'istruzione secondaria superiore ed artistica

Circolare n. 109 del 19 aprile 1990

Nella scuola secondaria superiore si vanno sempre più sviluppando vasti processi di innovazione attraverso la sperimentazione e la ricerca educativa, che possono trovare orientamenti e maggiore unitarietà nel confronto con i programmi citati in oggetto che sono frutto di un lungo dibattito tra operatori scolastici ed esperti.

Di particolare rilevanza sono le linee metodologiche che per essere attuate richiedono il ricorso a strumenti didattici, quali la programmazione e l'interdisciplinarietà, ritenuti indispensabili « per organizzare il sapere in termini critici e per costruire razionalmente gli esiti produttivi della scuola » (1).

La diffusione dei nuovi programmi, che si ritiene urgente ed utile, vuole rappresentare una offerta di stimolo non solo ai docenti sperimentatori, ma a tutta la scuola per coinvolgerla nel processo di graduale innovazione dei vigenti piani di studio.

« Nell'attesa che vengano sciolti i principali nodi politico-legislativi », il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione ha suggerito, nella seduta del luglio '89 « una verifica su vasta scala » dei citati programmi anche « per consentire la raccolta di concreti elementi di giudizio » sulla loro validità pedagogico-didattica e la loro fattibilità.

Anche per questo motivo l'applicazione sperimentale degli stessi viene raccomandata.

I testi proposti sono ancora il risultato di una fase intermedia e riguardano solo le discipline comuni ai vari ordini di studi.

L'assenza delle discipline di indirizzo pone complessi problemi di raccordo nei piani di studio del biennio con quelli dell'ulteriore percorso scolastico, oltretutto di organico collegamento nell'ambito dello stesso biennio, tra discipline di formazione generale e discipline propedeutiche.

In questa fase di elaborazione, in attesa che vengano definite le ipotesi dei nuovi programmi relativi alle discipline di indirizzo, la

proposta di sperimentazione è limitata alle seguenti discipline:

Orario settimanale di lezioni

— Italiano	5	5
— Lingua straniera	3	3
— Storia Antica e Alto Medioevale (oppure Storia Contemporanea limitatamente agli Istituti che la prevedono nei programmi già autorizzati)	2	2
— Matematica Programma A)	4	4
— Diritto ed Economia (se presente nel piano degli studi)	2	2
— Educazione Fisica e Sportiva	2	2

Le citate discipline possono essere sperimentate anche in forma di opzione.

(Continua in quarta pagina)

In quarta pagina le LISTE per il rinnovo del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE al Provveditorato agli studi di Cosenza.

**SI VOTA
IL
26 MAGGIO**

(1) Dal parere del C.N.P.I., seduta del 6 febbraio 1987.

DISPOSIZIONI

C. M. n. 78 del 24 marzo 1990

OGGETTO: Adempimenti necessari ad assicurare la massima trasparenza dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

Con circolare 5 agosto 1989, n. 36970, pubblicata sulla G.U. del 15 settembre 1989 n. 216 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha impartito istruzioni relative agli adempimenti cui è tenuta la Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo a quanto disposto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dalle altre fattispecie richiamate dalla predetta circolare.

Tenuto conto dei riflessi di carattere sostanziale che derivano dalla applicazione della normativa richiamata nella sopra citata circolare, si segnala la necessità che tutti gli uffici di questa Amministrazione si attengano scrupolosamente alle direttive impartite dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, assumendo direttamente tutte le iniziative volte a dare concreta attuazione alla direttiva in parola ed assicurandone la massima diffusione anche fra tutte le istituzioni dipendenti.

Circa l'attivazione delle specifiche disposizioni, contenute nella citata circolare, destinate agli Uffici dell'Amministrazione centrale ed agli Uffici scolastici periferici, si fa presente che, per quanto concerne i cartellini di identificazione ed i moduli per la segnalazione di disservizi, lo stesso Dipartimento per la Funzione Pubblica, rilevata la necessità che vengano predisposti con criteri uniformi per tutte le Amministrazioni dello Stato, ha interessato al riguardo il Provveditorato Generale dello Stato, ha interessato al riguardo il Provveditorato Generale dello Stato ed ha contestualmente richiesto alle Amministrazioni medesime di quantificare le rispettive esigenze per le proprie strutture sia centrali che periferiche. Nel ricordare che, per quanto concerne gli uffici dell'Amministrazione Centrale, l'O.M. 5 febbraio 1986 già dispone che il personale dipendente porti in modo visibile, durante l'orario di servizio, apposito tesserino di riconoscimento e nel ribadire con nota circolare prot. n. 6472/V del 17 ottobre 1989, si fa riserva di successive comunicazioni al riguardo. Pregasi assicurare (Il Ministro)

C. M. n. 77 del 24 marzo 1990

OGGETTO: Docenti di religione nelle scuole elementari e materne - Applicazione articolo 3 D. P.R. 23 agosto 1988, n. 399

Com'è noto, l'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, relativo al contratto del personale della scuola per il triennio 1988-90, ha esteso ai docenti di religione delle scuole materne ed elementari, con orario settimanale di attività educativa o di insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali e che abbiano maturato il quadriennio di insegnamento di cui all'art. 53, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, le disposizioni previste dallo stesso articolo 3, che equiparano il trattamento economico degli insegnanti di religione a quello spettante al corrispondente personale di ruolo.

Analoghe disposizioni erano sta-

te già previste, per il medesimo personale, nell'ambito del precedente triennio contrattuale, dall'articolo 2, commi 8 e segg., del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209, con riferimento però al posto orario d'insegnamento intero, rispettivamente, di 30 ore settimanali nelle scuole materne e 24 nelle scuole elementari.

Le istruzioni per l'inquadramento di detto personale nei livelli retributivi previsti dal citato D.P.R. 399-1988 sono state impartite con la C. M. n. 36 (prot. n. 22207/1010 GL) del 28 gennaio 1989.

In questa sede, a seguito anche di specifici quesiti pervenuti, si forniscono chiarimenti in ordine al computo del predetto quadriennio di insegnamento, nei confronti dei docenti di religione di cui trattasi.

Si precisa in proposito, su conforme parere del Ministero del Te-

CIRCOLARE N. 83

Prot. 11025/551/MT

Roma, 26 marzo 1990

OGGETTO: Docenti nominati in ruolo all'inizio dell'a. s. 1989-90 con provvedimento emesso dopo il 16 ottobre 1989. Servizio prestato nel corrente anno scolastico.

Pervengono quesiti intesi a conoscere se per i docenti nominati in ruolo — ai sensi dell'art. 8 bis della L. 426/88 ovvero degli artt. 43 e 44 della legge 270/82, o quali vincitori dei concorsi per soli titoli — all'inizio del corrente anno scolastico, con provvedimento emesso dopo il 16 ottobre 1989 — i quali, essendo già in servizio alla data della

si ribadiscono le disposizioni contenute nella citata C.M. 1986/113 secondo cui il servizio in questione è valido ai predetti fini ai sensi della legge 391/1974 qualora sia reso in insegnamenti affini secondo i criteri stabiliti nell'O.M. 14-7-1984, n. 216, e successive modifiche e integrazioni, sulle utilizzazioni.

Debbono pertanto considerarsi utili, per i docenti nominati negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado e artistica, anche i servizi prestati nella scuola media e, viceversa, per i docenti nominati nelle scuole medie quelli prestati in istituti di istruzione secondaria di 2° grado e artistica. Tali disposizioni non riguardano i servizi prestati in qualità di insegnanti tecnico pratici, che non sono utili pertanto ai fini del superamento della prova nel ruolo dei laureati, considerate le caratteristiche peculiari di tali servizi anche in relazione a quanto affermato dal Consiglio di Stato nel parere del 27-6-1985, n. 1064/1984.

Per quanto concerne la partecipazione alle attività seminariali previste per l'anno di formazione — cui sono tenuti, come chiarito nella C.M. n. 55 del 4-3-1990, i soli docenti nominati in ruolo quali vincitori del concorso per soli titoli — si precisa che i docenti, per i quali il servizio prestato nel corrente anno scolastico è da considerare utile, in relazione a quanto precisato nei precedenti capoversi, ai fini del superamento del periodo di prova, devono essere ammessi agli incontri organizzati per la classe di concorso per cui è stata conseguita tardivamente la nomina nella provincia in cui gli interessati stanno prestando servizi. I coordinatori dei predetti incontri rilasceranno il previsto attestato di partecipazione al Comitato di valutazione della scuola di servizio degli interessati, che è competente per la discussione della relazione e la formulazione del parere sul periodo di prova.

Per quanto concerne invece il diritto al trattamento economico corrispondente al ruolo per cui è stata conseguita la nomina esso non può che decorrere dalla data di effettiva assunzione in servizio nella sede assegnata per effetto della nomina in ruolo e cioè dal 1-9-1990.

ORDINANZA MIN. N. 89 del 4 aprile 1990

OGGETTO: Modificazioni all'O. M. 17 aprile 1984, concernente norme per lo svolgimento degli esami di maturità tecnica, classica, scientifica, magistrale, professionale, artistica, di arte applicata e di licenza linguistica.

Il Ministro della P. I.

VISTA la propria ordinanza ministeriale del 17 aprile 1984, e successive modificazioni, relativa alle norme per lo svolgimento degli esami di maturità tecnica, classica, scientifica, magistrale, professionale, artistica, di arte applicata e di licenza linguistica;

RITENUTA l'opportunità di apportare modifiche;

ORDINA

L'ordinanza ministeriale del 17

aprile 1984 è così modificata:

— All'articolo 4:

il comma 1 viene sostituito dal seguente: «Ad ogni commissione sono normalmente assegnati non più di settantacinque candidati, dei quali, ove possibile, non più di sedici privatisti»;

— All'articolo 11:

il comma 5 è soppresso;

— All'art. 23 sono annullati i riferimenti al corso post-qualifica per «tecnico di radiologia medica»;

— La tabella a) annessa all'O.M. 17 aprile 1984, concernente le qualifiche che consentono l'iscrizione ai corsi post-qualifica degli istituti professionali, è così integrata:

— al corso post-qualifica di «tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche» possono accedere anche gli alunni in possesso del diploma di qualifica di «addetto alla manutenzione di elaboratori elettronici» e di «installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche»;

— al corso post-qualifica di «tecnico delle industrie meccaniche» possono accedere anche gli alunni in possesso del diploma di qualifica di «disegnatore meccanico con elaboratori», di «installatore di impianti idraulici e termici» e di «operatore alle macchine utensili».

Il Ministro

Ministero della P. I.

CIRCOLARE N. 107

Prot. n. 12099/596/MT

Roma, 17 aprile 1990

OGGETTO: Trasmissione O. M. n. 106 del 17 aprile 1990.

Si trasmette l'Ordinanza Ministeriale n. 106 pari data con cui — a seguito dell'entrata in vigore del D. L. 357-89 che ha trasformato in permanenti le graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenze del personale docente — si impartiscono istruzioni per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali esauritesi nel corso delle operazioni di nomina per l'anno scolastico 1989-90.

I nuovi aspiranti all'inclusione in dette graduatorie dovranno produrre la relativa domanda utilizzando i moduli meccanografici predisposti per il biennio 1989-90 - 1990-91, tenendo presente che nella scheda allegata alla domanda, l'indicazione della precedenza assoluta riferita alla legge 246-88 deve intendersi riferita alla legge 426-88.

Si precisa inoltre che i nuovi aspiranti all'inclusione, qualora intendano far valere la precedenza assoluta di tipo B, derivante dall'inclusione in graduatoria di concorso per soli titoli, dovranno espressamente indicare, con apposita dichiarazione, di avere diritto a tale precedenza. Inoltre, considerato che la procedura automatica attualmente in uso prevede la graduazione degli aspiranti in base alla sola precedenza di tipo A (derivante dall'inclusione in graduatoria nazionale di immissione in ruolo, di cui all'articolo 8-bis della legge n. 426-1988), la precedenza assoluta di tipo B dovrà essere attribuita direttamente a cura delle SS.LL. nelle graduatorie esaurite, di nuova com-

GIURISPRUDENZA

C.M. 56 DELL'8-3-90 - SILENZIO RIGETTO - DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Si trasmette, per conoscenza e norma, copia della decisione n. 17/89 del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria nella quale si afferma che, decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico senza che sia stata adottata e comunicata all'interessato la decisione, l'Amministrazione non perde il potere di decidere il gravame.

Con l'occasione, si trasmette copia anche di una precedente sentenza nella quale lo stesso Consesso, trattando di ricorso afferente ad altro Dicastero, affronta la medesima tematica, fornendo ulteriori indicazioni.

Al riguardo si ritiene di dover comunque richiamare l'attenzione delle SS.LL. all'osservanza del termine prescritto in materia di decisioni gerarchiche dall'art. 6 del D.P.R. 24-11-1971 n. 1199.

Per ragioni di spazio non pubblichiamo la decisione del Consiglio di Stato.

soro - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P., che per i docenti di cui trattasi sono computabili nel quadriennio di insegnamento previsto dall'articolo 53 - ultimo comma, della citata legge n. 31-1980 i servizi, successivi al 1° giugno 1977, prestati come docenti di religione, anche in modo discontinuo e ad orario parziale, sia nelle scuole materne ed elementari sia nelle scuole secondarie, attesa l'assimilazione di tutti i servizi non di ruolo prestati nelle scuole di ogni ordine e grado disposta dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, recante norme in materia di riconoscimento di servizi non di ruolo affini della progressione economica.

Resta ovviamente inteso che l'attribuzione agli insegnanti interessati dei miglioramenti economici conseguenti alla suesposta interpretazione, non potrà che avere decorrenza dalle date espressamente indicate a tal fine dai citati D.P.R. n. 209-1987 e n. 399-1988, rispettivamente 1 gennaio 1987 e 1 luglio 1988, purché ricorrano le altre condizioni fissate dai decreti presidenziali in questione.

Le SS.LL. sono pregate di trasmettere la presente circolare ai capi di istituto delle rispettive circoscrizioni. *Il Ministro*

nomina in ruolo, anche in qualità di supplenti annuali, assumeranno servizio nella sede di titolarità, in relazione alle disposizioni impartite con OO.MM. n. 338 e 339 dell'11-10-1989, a decorrere dall'1-9-1990 — il servizio prestato nel corrente anno scolastico debba essere considerato servizio di ruolo per l'ordine di scuola e per la classe di concorso per cui il docente ha conseguito tardivamente la nomina.

Al riguardo si richiama quanto già affermato nella citata C.M. n. 338 secondo cui gli effetti giuridici della nomina in ruolo decorrono dall'inizio del corrente anno scolastico.

Pertanto, come già chiarito anche in passato con la C.M. n. 113 del 17-4-1986, il servizio prestato nel corrente anno scolastico deve essere considerato ai fini giuridici servizio di ruolo per l'ordine di scuola e per la classe di concorso per cui è stata conferita la nomina in ruolo intervenuta dopo il 16 ottobre 1989.

Quanto sopra comporta che ai docenti, che all'atto della nomina in ruolo prestavano servizio in qualità di supplente annuale, si debbano applicare le norme di stato giuridico del personale di ruolo.

Per quanto riguarda poi la validità del servizio prestato ai fini del superamento del periodo di prova,

MINISTERIALI

pilazione per l'anno scolastico 1990-1991.

Gli aspiranti già compresi in graduatoria esaurita dovranno produrre domanda, secondo il fac-simile allegato, allegando i nuovi titoli valutabili per l'aggiornamento del punteggio.

Il Ministro

ORDINANZA MINISTERIALE N. 106 del 17 APRILE 1990

Veduto il decreto-legge 10 novembre 1989, n. 347, convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Veduta l'Ordinanza Ministeriale 6 dicembre 1988, n. 356;

ORDINA:

L'art. 11-bis dell'O. M. 6 dicembre 1988, n. 356, sul conferimento delle supplenze al personale docente è integrato come segue:

Dopo il comma 5° sono aggiunti i seguenti commi:

6. Le graduatorie provinciali sono trasformate in permanenti e conservano, ancorché esauritesi, validità negli anni scolastici successivi. I docenti inclusi in graduatoria esaurita sono mantenuti in tale graduatoria con il punteggio già attribuito. Tuttavia, essi hanno facoltà di produrre nuovi titoli, ai fini dell'aggiornamento del punteggio.

7. La domanda di cui al comma precedente, da produrre in carta semplice, deve essere presentata entro il 30 aprile. Limitatamente all'anno scolastico 1990-91, detta domanda può essere prodotta entro il 15 maggio 1990. I docenti interessati devono fare nella domanda preciso riferimento alla graduatoria esaurita per cui intendono chiedere l'aggiornamento del punteggio, allegando i nuovi titoli valutabili.

8. Limitatamente alle graduatorie da ricompilare per l'anno scolastico 1990-91, i termini di pubblicazione sono così stabiliti per tutti gli ordini di scuole:

— 16 luglio 1990 - graduatorie provvisorie;

— 20 agosto 1990 - graduatorie definitive.

Il Ministro

Al Provveditore agli Studi
OGGETTO: Aggiornamento punteggio graduatorie esaurite.

Il sottoscritto
nato a
il incluso nella graduatoria provinciale definitiva (indicare codice e denominazione desumibile degli allegati all'O. M. n. 356-1988)
con il punteggio
al posto chiede l'aggiornamento del punteggio in relazione a nuovi titoli posseduti
A tal fine allega:

- 1)
- 1)
- 3)

Dichiara di avere diritto (oppure di non avere diritto) alla precedenza assoluta di tipo B, nel conferimento delle supplenze, per effetto dell'inclusione in graduatoria del concorso per soli titoli per la classe di concorso nella provincia di

CIRCOLARE MIN. 103

del 12-4-1990 - Isp. Pensioni
OGGETTO: Servizio prestato all'estero - Valutabilità ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

La valutazione del servizio prestato all'estero dal personale docente e non docente della scuola presenta, come è noto, particolari difficoltà.

La problematica, da tempo allo studio di questo Ministero, deriva anche dalla circostanza che il trasferimento dei contributi versati alle gestioni previdenziali di stati esteri è limitato a tre stati che sono la Svizzera, la Norvegia e il Liechtenstein.

In attesa di una soluzione globale della questione alla quale potrà pervenirsi soltanto previo accordo con tutti i dicasteri e gli enti interessati, si forniscono alcune indicazioni operative.

Qualora le retribuzioni siano state assoggettate a ritenute in conto entrata tesoro, il relativo servizio è valutabile d'ufficio ai fini di quiescenza.

Qualora invece le retribuzioni siano state assoggettate a ritenute e versate ad enti previdenziali di stati esteri, occorre distinguere se la prestazione sia stata resa presso enti di istruzione o di cultura statali o non statali.

Per quanto concerne la prima ipotesi, nel caso che la contribuzione sia stata versata presso enti previdenziali della Svizzera, Norvegia e Liechtenstein, il relativo servizio è computabile ai sensi dell'art. 11 del T.U. 1092 del 1973 previo trasferimento dei contributi nell'assicurazione generale obbligatorio gestita dall'INPS.

Qualora invece il servizio sia stato reso presso istituti di istruzione appartenenti a stati diversi dai citati, il servizio stesso è riscattabile in base all'art. 14 del T.U. 1092-73 o, qualora le prestazioni siano state effettuate prima del 1 giugno 1974, all'art. 28 della L. 177/73 ovvero è computabile ai sensi dell'art. 11 del medesimo T.U. citato, qualora gli interessati si avvalgano dell'art. 51 della L. 153/1969.

Inoltre, quando il servizio stesso sia stato condizione per l'inquadramento, potrà trovare applicazione lo art. 15 del T.U. del 1973 mediante l'art. 11 o 14 a seconda se sia possibile o meno trasferire all'INPS i contributi versati presso enti previdenziali di stati esteri.

Nella seconda ipotesi di servizi prestati presso istituzioni non statali, potrà trovare applicazione il disposto dell'art. 2 della legge 7-2-79, n. 29, qualora gli interessati ottengano il trasferimento dei contributi nell'assicurazione generale obbligatoria dai suddetti tre stati esteri (Svizzera, Norvegia e Liechtenstein), oppure qualora gli interessati chiedano l'applicazione dell'art. 51 della L. 153/69.

Nel caso si tratti di servizi resi presso enti di diritto pubblico potrà trovare applicazione l'art. 12 del T.U. 1092-1973 qualora sia possibile il trasferimento dei contributi versati presso enti dei citati tre stati esteri ovvero gli interessati chiedano l'applicazione dell'art. 51 della L. 153-1969.

Sempre nell'ambito della seconda ipotesi, nel caso in cui il servizio sia stato condizione necessaria per l'inquadramento, potrà trovare anche qui applicazione l'art. 15 del T.U. 1092-73 mediante computo ove sia possibile il trasferimento dei contributi dai tre citati stati o la regolarizzazione in base all'art. 51 della L. 153-69, oppure mediante riscatto in base all'art. 14 del T.U. 1092-73. Al riguardo è opportuno portare a conoscenza che la decisione della terza sezione giurisdizionale della Corte dei Conti n. 58699 del 4-11-85 afferma che è riconoscibile, ai fini pensionistici, il servizio prestato in scuole materne private in quanto il servizio medesimo ha determinato l'attribuzione di un punteggio per il conferimento degli incarichi nelle

la Gazzetta Ufficiale (serie generale) n. 253 del 30 ottobre 1986 e diramata da questo Gabinetto con C. M. n. 359 del 17 dicembre 1986) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha già fornito chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, in particolare per quanto attiene alla procedura da seguire, ai sensi del terzo comma della norma in parola, per l'estensione extra partes degli effetti soggettivi di giudicati in materia di pubblico impiego.

In relazione ai problemi insorti nel primo periodo di applicazione del citato terzo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente

e comportamenti operativi sull'intero territorio nazionale, e richiede per questo un livello unitario di coordinamento.

E' necessario, conseguentemente, che le formali iniziative dirette alla attivazione del procedimento di estensione in parola vengano intraprese nell'ambito delle attività di competenza dello scrivente. Ciò anche tenuto conto che l'eventuale estensione extra partes del giudicato, inducendone un'esecuzione di tipo diffuso, potrebbe per ciò stesso postulare l'emaneazione di atti a contenuto generale.

Per quanto sopra considerato, le SS.LL. devono astenersi dall'avanzare direttamente al menzionato Dipartimento per la Funzione Pubblica richieste di estensione di giudicato.

Le SS.LL. medesime, invece, ove ravvisino, per la parte di rispettiva competenza, la sussistenza dei richiesti presupposti, vorranno cortesemente fornire puntuale e motivata informativa a questo Ministero.

Appare indispensabile, peraltro, al fine di consentire allo scrivente le connesse valutazioni da svolgere nei termini chiariti dalla sopracitata circolare n. 45252/7.383 del 3 gennaio 1990 (accertamento dei presupposti e opportunità dell'iniziativa) che le informative medesime siano corredate di essenziali ed analitici elementi cognitivi così enucleabili:

1) puntuale indicazione sia della decisione suscettibile di estensione, sia delle altre decisioni che dimostrino il formato orientamento giurisprudenziale uniforme e consolidato (con allegazione, se possibile, di copie delle decisioni);

2) numero dei dipendenti da ritenersi potenzialmente interessati (ovviamente calcolato nell'ambito territoriale di competenza);

3) computo dei costi conseguenti all'eventuale estensione del giudicato, con esplicitazione dei criteri logici e contabili seguiti per la quantificazione.

Nel raccomandare lo scrupoloso adempimento di quanto rappresentato, si confida nella consueta ed apprezzata collaborazione.

Il Ministro

RAPPRESENTATIVITA'

SINDACATI NEI CONSIGLI SCOLASTICI PROVINCIALI

In sede di nomina dei rappresentanti sindacali del Consiglio Scolastico Provinciale ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 416, l'Amministrazione non deve limitarsi a individuare le Associazioni più rappresentative sul piano nazionale, MA DEVE AFFRONTARE ANCHE IL PROBLEMA DELLA RIPARTIZIONE DEI POSTI DISPONIBILI FRA TALI ASSOCIAZIONI IN BASE AD APPOSITI CRITERI.

Consiglio di Stato - VI Sezione - Sentenza n. 820 del 19 giugno 1989.

scuole statali, attribuzione che ha consentito di conseguire la relativa nomina. Tale criterio potrà essere tenuto presente in sede di applicazione del citato art. 15 al fine di stabilire la sussistenza della necessaria condizione.

Codesti uffici vorranno tenere informato questo Ispettorato in merito alla effettiva applicazione dei principi suindicati, anche in relazione all'orientamento degli organi di controllo in sede di riscotro dei relativi provvedimenti.

Il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P. - ha fatto presente, con la nota numero 191080 del 19 febbraio 1990, di non avere osservazioni da formulare in ordine al contenuto della presente circolare. (Il Ministro)

Ministero della P. I.
CIRCOLARE N. 108
Prot. n. 12168/597/MT

Roma, 18 aprile 1990
OGGETTO: Art. 22, terzo comma, del D.P.R. n. 13/86. Estensione in forma generalizzata degli effetti soggettivi di giudicati amministrativi in materia di impiego pubblico.

Con la circolare n. 53930/8.93.12 del 7 ottobre 1986, (pubblicata sul-

della Repubblica n. 13/1986, l'anzidetta Presidenza del Consiglio dei Ministri esprime ora, con circolare n. 45252/7.383 del 31 gennaio 1990 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 1990) che ad ogni buon fine si allega in copia, alcune ulteriori indicazioni intese ad apprestare più compiuta certezza operativa circa gli adempimenti da porre in essere nei casi in cui le singole amministrazioni intendano richiedere l'attivazione della procedura per l'estensione degli effetti di un giudicato amministrativo.

In tal senso nella circolare è ancor più segnatamente evidenziato che l'esercizio della facoltà di estensione degli effetti di una decisione giurisdizionale passata in giudicato, la quale fa stato solo tra le parti in causa, esige una preventiva esplicita valutazione, da parte dell'Amministrazione, non solo dell'opportunità, ma anche dei presupposti che consentono l'ampliamento degli ambiti di applicazione della decisione medesima.

Tanto premesso, si ritiene di dover richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che la suddetta valutazione, per sua stessa natura, di regola supera i limiti di competenza delle SS.LL. medesime.

Essa, infatti, è intesa — salvo eccezioni date da problematiche ad esclusiva rilevanza locale — a realizzare una uniformità di indirizzi

Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete



Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di lire 10 mila sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

COSENZA

ELEZIONI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il **26 MAGGIO** si vota per le elezioni del Consiglio di Amministrazione del Personale non docente (A.T.A.) delle scuole statali per la provincia di Cosenza.

La **FIS** è presente con una propria lista contraddistinta da:

LISTA V motto: **SINDACATO AUTONOMO DI BASE S.A.B. - F.I.S.** con i seguenti candidati:

- 1) **BRUNO LORENZO**
Coll. Amm.vo Direz. Didattica - SAN SOSTI
- 2) **LILIANI STEFANO**
Coll. Tecnico I.P.S.I.A. - ACRI
- 3) **MORRONE FRANCESCO**
Coll. Tecnico I.S.A. - LUZZI
- 4) **PUGLIESE FRANCESCO MARIO**
Coll. Amm.vo Sc. Media « G. Fortunato »
CASTROVILLARI
- 5) **SALERNO SAVERIO GIUSEPPE**
Coll. Tecnico I.S.A. - S. GIOVANNI IN FIORE

Chiediamo l'impegno di tutti affinché nella propria scuola di servizio sia fatta opera di persuasione al personale non docente affinché venga votata la **LISTA N. V**

RINNOVATA LA SEGRETERIA PROVINCIALE DEL SINDACATO AUTONOMO DI BASE F.I.S.

Dopo l'inserimento del segretario provinciale prof. **FRANCESCO SOLA** nella Commissione di cui all'articolo 24 della legge 463/78 insediatasi presso il Provveditorato agli Studi di Cosenza, Commissione che opera sugli organici di ogni ordine e grado di scuola, sulle nomine, sulle graduatorie di incarichi e supplenze per docenti ed A.T.A. e dopo il positivo incontro della Segreteria con il Provveditore agli Studi di Cosenza, dott. **GIOVANNI GARREFFA**, a Castrovillari, si è riunito il Direttivo Provinciale FIS che ha provveduto ad eleggere la nuova Segreteria che risulta così composta:

SCUOLA

DI MATTEO ANNUNZIATA (Materna)
CAPPARELLI PASQUALE (Elementare)
ELIA GIUSEPPE (Media)
CAMPANELLA Carla (Superiore)
IAZZOLINO GIUSEPPE (Istruz. Artistica)
FERRARI DOMENICA (Istruz. Classica e Mag.)
SALITURI GIUSEPPE (Ed. Fisica)
CALDARARO FRANCESCA (Ed. Musicale)
VOLPE FRANCESCO (Ins. Tec - Pratici)
PUGLIESE FRANCESCO MARIO (A.T.A.)

AMMINISTRATIVI PROVVEDITORATO STUDI

SORRENTINO FAUSTO (Responsabile Aziendale)
CITRIGNO PIERO (Vice Segretario)

ENTI LOCALI

LA MANNA GAETANO (Provincia)
PAPASSO GIUSEPPE (Regione)

Segretario Amministrativo è stato confermato **SAN-FILIPPO DOMENICO** e Segretario Provinciale, all'unanimità, è stato rieletto il prof. **SOLA FRANCESCO**, mentre vice segretari sono stati eletti **MORRONE FRANCESCO** (A.T.A.) e **BELLUSCI TOMMASO** (Superiore); membro di diritto in quanto eletta nel Consiglio Scolastico è la prof.ssa **ZANONI MARIA**.

Il Direttivo, inoltre, ha deliberato di tenere dei corsi di formazione quadri sindacali per i delegati il 2° e 4° sabato di ogni mese e di presentare una lista di non docenti per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione Provinciale.

Circolare n. 109

(dalla prima pagina)

sere oggetto di sperimentazione in base sia all'art. 2 del D.P.R. 419-1973, sia all'art. 3 del D.P.R. medesimo.

Sperimentazione ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 419/74

Il conseguimento degli obiettivi dei programmi proposti dipende in gran parte dall'adozione di metodologie didattiche, adeguate allo sviluppo cognitivo degli allievi, capaci di motivarli allo studio ed alla partecipazione attiva all'apprendimento.

Si rimette alla lettura critica ed alla responsabile valutazione del corpo docente il testo dei programmi che sono in corso di diffusione presso tutte le scuole perché, nell'ambito della libertà didattica riconosciuta a ciascun docente ed in virtù di quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.R. 419/74, sia possibile utilizzare le indicazioni in essi contenute. La sperimentazione metodologica-didattica consentirà così di applicare i nuovi «modelli di insegnamento» e costituirà naturale premessa dell'avvio dei processi di rinnovamento.

Sperimentazione dei nuovi programmi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 419/74.

Gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, che abbiano presentato richiesta per avviare o rinnovare, a decorrere dall'anno scolastico 1990/91, iniziative di sperimentazione di ordinamento e struttura ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 419/74, possono sostituire secondo le modalità appresso indicate — per una o più discipline — i programmi previsti dall'originario progetto sperimentale con quelli proposti per le medesime discipline, dalla Commissione indicata in oggetto.

La sperimentazione degli anzidetti programmi è attuata con riguardo alle seguenti condizioni:

— che si realizzi una coerenza, sia sotto il profilo delle indicazioni metodologiche-didattiche, sia sotto il profilo dei contenuti, con l'equilibrio generale e gli obiettivi del progetto, con particolare riguardo al biennio;

— che si realizzi una *piena corrispondenza*, in ciascuno dei due anni del biennio e limitatamente alle discipline richieste, tra l'*articolazione oraria* dell'insegnamento prevista nel progetto e quella prevista per il medesimo insegnamento nel testo dei nuovi programmi.

Per gli Istituti di Istruzione Professionale la sperimentazione degli anzidetti programmi sarà realizzata — considerato che sussistono le sopraindicate condizioni — nell'ambito delle iniziative sperimentali di cui al «Progetto '92».

Presentazione delle richieste

Le richieste di sperimentazione degli anzidetti programmi da avviare per una o più discipline, nelle classi che inizino o rinnovino un nuovo ciclo sperimentale, devono essere corredate dalle delibere del

SCUOLA E LAVORO

Agostino Scaramuzzino
direttore responsabile

Comitato di Redazione

M. Beatrice - V. Cammarano - A. Cito - A. L. Crestelli - L. Luaidi - G. Mariscotti - L. Marrone - G. Occhini - F. Pezzuto - E. Ranalli

Direzione - Redaz. Amministrazione

00185 Roma - Via Magenta, 24
Tel. 06/4940519 - 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985
Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%
Lito Tip «82» s.r.l. - Via Gustavo Pacetti 7 - Tel. 30.12.840 - Roma

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. — Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato

Chiuso in Tipografia il 30 aprile 1990 — Stampato il 15 maggio 1990

Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti.

Esse vanno trasmesse, entro il 30 giugno p. v., alle Direzioni Generali, agli Ispettorati, ai Provveditori agli Studi ed agli I.R.R.S.A.E. competenti.

Tali richieste — che dovranno fare espresso riferimento alla domanda, già presentata, di nuova sperimentazione o di rinnovo per un nuovo ciclo della sperimentazione preesistente verranno formalmente accolte con successivo decreto, limitatamente alle scuole che abbiano effettivamente ottenuta l'autorizzazione all'avvio, per l'anno scolastico 1990/91, di un ciclo sperimentale.

Scheda di rilevazione

Al fine di garantire una piena ed articolata conoscenza di tutte le iniziative che verranno promosse ed altresì per individuare e valutare i nuovi fabbisogni formativi indotti dalla sperimentazione degli anzidet-

ti programmi, alla presente circolare seguirà la diffusione di una scheda in corso di elaborazione.

I Presidi degli Istituti che avvieranno la predetta sperimentazione sia ai sensi dell'articolo 2 che all'articolo 3 del D.P.R. n. 419/74, invieranno alla Biblioteca Pedagogica di Firenze la predetta scheda, debitamente compilata, entro il 15 settembre 1990.

L'elaborazione dei dati contenuti nella scheda consentirà, sulla base del contributo propositivo degli IRRSAE e degli Ispettori, di definire, nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento, le linee di indirizzo per il supporto ai processi innovativi promossi, da realizzare poi con il contributo di tutti i soggetti e organismi preposti alla formazione in servizio, a partire dalle singole unità scolastiche.

Si pregano le SS.LL. di dare massima diffusione alla presente Circolare.

Il Ministro

DUE DATE DA RICONSIDERARE

(dalla prima pagina)

zione più vera — su tale argomento ci ripromettiamo di tornare in modo specifico — specie ora che l'economia capitalista ha sconfitto quella socialista, dovrebbe essere riconsiderato, prima che la logica del consumismo e dell'edonismo lo ripropongano nei paesi dell'Est e quindi anche da noi in termini ancora più sottili ma non per questo meno accentuati di sfruttamento.

Qualcuno pensa che il 1 maggio si celebra in tale quadro proprio perché allora (25 aprile) la libertà non fu il frutto di una conquista, ma un regalo degli alleati; ed è anche vero che accanto a questo dato ci fu il sangue di una intera generazione che arrivò a sacrificare la propria vita su fronti opposti per la

affermazione di quegli ideali che dovrebbero essere alla base del vivere di una società civile, come la libertà, l'onore, il sacrificio, la speranza in un futuro migliore.

Il 25 aprile doveva significare prima di tutto, per gli italiani la riconciliazione con se stessi, una pagina di guerra fratricida da voltare, per ritrovarsi tutti insieme vincitori e vinti alla ricerca della propria identità nazionale.

Ma così non è stato e la storia ha fatto giustizia, ed allora non rimane anche per noi italiani che ritrovare dopo quarantacinque anni quel filo interrotto dell'unità nazionale che ci consenta di poter fare succedere « l'umanesimo del lavoro » con la conseguita solidarietà di popolo.